

Spett.li

Ministero dell'interno
c.a. on. Luciana Lamorgese
gabinetto.ministro@pec.interno.it
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
c.a. del Capo Dipartimento Prof. Lamberto Giannini
dipps.555doc@pecps.interno.it
segrdipartimento.ps@pecps.interno.it
Direzione centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere
c.a. del Direttore Prof. Massimo Bontempi
dipps.dircentimm.aagg@pecps.interno.it

Ministero della Giustizia
c.a. Prof. Marta Maria Carla Cartabia
gabinetto.ministro@giustiziacerit.it
Ufficio Legislativo
archivio.legislativo@giustiziacerit.it
filippo.danovi@giustizia.it

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo
c.a. del Presidente Prof. Saverio Ordine
commissionenazionale@pecdci.interno.it

Oggetto: Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere– N. 75580 del 30.10.2020, con riferimento all'effetto sospensivo dell'istanza cautelare presentata nell'ambito dei ricorsi giurisdizionali avverso i dinieghi della domanda di protezione internazionale

L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione invia la presente al fine di portare alla Vostra attenzione i gravi profili di illegittimità che caratterizzano il contenuto della circolare in oggetto, secondo la quale, in caso di ricorso avverso la decisione negativa delle Commissioni territoriali intervenuta nei casi di cui agli artt. 28-bis e 28-ter del D.lgs. 25/2008 (che non ha effetto sospensivo ex lege), il rimpatrio non possa essere eseguito nel solo breve periodo di 5 gg. indicato dall'art. 35-bis, co. 4 d.lgs. 25/2008, oltretutto nel termine entro il quale il Giudice può pronunciarsi inaudita altera parte sull'istanza di sospensiva presentata dal richiedente asilo, salvo assumere decisione definitiva all'esito dei termini procedurali previsti da detta norma. La circolare 30.10.2020 del Ministero dell'interno, infatti, afferma che "Prima che siano trascorsi i 5 giorni, entro i quali il giudice può pronunciarsi sulla sospensiva, non è possibile procedere al rimpatrio del cittadino straniero" (pag. 5), cui consegue che, decorsi quei 5 gg e dunque prima della definizione della procedura cautelare, il rimpatrio possa essere eseguito.

Detta Circolare ribadisce quanto era stato analogamente previsto dalla Circolare n. 2464 del 13.01.2020, secondo cui "(...) si ritiene che, decorsi i termini previsti dal comma 4 dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 25 del

2008 senza che sia intervenuta la decisione del Giudice, possano legittimamente essere adottati i provvedimenti di allontanamento dalle Autorità competenti.", prevedendo l'immediata esecutività dei provvedimenti di rigetto e dunque l'allontanamento del/della richiedente asilo prima che il Giudice abbia espletato compiutamente la propria funzione giurisdizionale, nel rispetto del principio del legittimo contraddittorio, e pertanto vanificando la funzione stessa e la decisione giurisdizionale.

Interpretazione ministeriale che ha avuto già gravi ripercussioni ai danni di richiedenti asilo i quali, pur avendo presentato ricorso e istanza di sospensiva, sono stati rimpatriati prima che pervenisse la decisione giurisdizionale definitiva.

Analogo effetto avrà la Circolare del 30.10.2020 se ad essa verrà dato seguito.

L'interpretazione ministeriale è da ritenersi totalmente illegittima, per contrasto sia con il dettato normativo italiano, che rispetto a quello europeo.

Quanto al diritto interno, l'art. 35-bis, c. 4, D.lgs. n. 25/2008, delinea un procedimento ed una scansione temporale ben precisi in materia di sospensione del provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale nei casi non sospesi ex lege: il Giudice si pronuncia entro 5 gg. sull'istanza presentata dal ricorrente *"senza la preventiva convocazione della controparte"*; la decisione e l'istanza di sospensiva sono notificati dalla cancelleria alle parti, le quali entro i 5 gg. da essa possono presentare note scritte e nei 5 gg. successivi note di replica; entro i successivi 5 gg. il Giudice si pronuncia definitivamente, confermando, modificando o revocando la precedente decisione.

Non solo. L'articolo 14, del D.lgs. 142/2015, rubricato *"Modalità di accesso al sistema di accoglienza"*, al c. 4, ultimo capoverso, specifica che *"Nei casi di cui all'articolo 35-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fino alla decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova."*, prevedendo quindi la continuazione dell'accoglienza del richiedente protezione internazionale nel periodo di attesa della decisione in merito all'istanza di sospensione.

Appare inoltre utile sottolineare che non garantendo la tutela cautelare al richiedente protezione internazionale si concretizzerebbe una illegittima violazione di diritti costituzionali primari, quale il diritto di difesa, diritto inviolabile e valore preminente tutelato dalla Costituzione all'art. 24. Gli effetti sarebbero, infatti, concreti considerando che l'esecuzione dell'allontanamento prima che il Giudice possa pronunciarsi inaudita altera parte sull'istanza di sospensiva avrebbe l'effetto di precludere questa specifica forma di tutela nei confronti di richiedenti protezione internazionale oltre che vanificare le prerogative giurisdizionali.

Quanto al diritto europeo, l'art. 46, par. 8 Direttiva 2013/32/UE stabilisce che, nei casi di ricorso senza effetto sospensivo, *"8. Gli Stati membri autorizzano il richiedente a rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel territorio, di cui ai paragrafi 6 e 7."*

Evidente che, in conformità al diritto europeo di cui la disposizione nazionale è attuazione, il/la richiedente asilo ha diritto di rimanere sul territorio nazionale fino a quando il Giudice non si pronunci definitivamente sull'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, poiché, diversamente opinando, verrebbe meno la funzione giurisdizionale e conseguentemente il diritto di difesa ed il diritto d'asilo del richiedente asilo, sottratto al suo Giudice naturale

ed esposto all'attività meramente amministrativa di polizia, concretizzandosi il rischio di gravi violazioni del principio di *non-refoulement* e del divieto di espulsione sancito dall'art. 33 della Convenzione di Ginevra.

Stante la gravità di tali conseguenze, auspichiamo un intervento delle Autorità in indirizzo, ognuna per la parte di competenza, che possa condurre alla revoca della circolare in oggetto garantendo una legittima interpretazione del dettato normativo e per ribadire la primarietà e l'imprescindibilità della funzione giurisdizionale, cui tutte le persone sono costituzionalmente soggette, senza distinzione alcuna.

In attesa di riscontro, si ringrazia per l'attenzione e si informa che la presente e i riscontri che perverranno saranno resi pubblici.

Torino, 31.03.2021

Il Presidente dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI)



Avv. Lorenzo Trucco